



Approfondimento n. 1 – 07 gennaio 2026

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SPL DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 190/2025

Fabrizio Robbiano* - Aurora Este

#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



*Dottore commercialista titolare dello Studio AP-PA, revisore degli enti locali

Obblighi di pubblicazione della relazione annuale SPL dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2025

Premessa

Il decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali ha, tra i propri capisaldi, il rispetto degli obblighi di trasparenza relativamente agli atti ed ai provvedimenti che riguardano la gestione ed il monitoraggio di tali servizi; non fa eccezione a tale inquadramento normativo, la Relazione di cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al c. 2 dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022; di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute all'art. 31 del D. Lgs. 201/2022 che disciplinano tali obblighi di trasparenza, disponendo specifici adempimenti di pubblicazione:

- “1. *Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2 (Relazione annuale SPL, ndr), tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*
2. *Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.*
3. *I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.”*

Con riferimento ai suddetti adempimenti, ai sensi della lett. b) del c. 1 dell'art. 31bis (recentemente introdotto dalla L. 190/2025) del D. Lgs. 201/2022, in caso di “mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2”, l'ANAC è tenuta ad applicare “la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” (sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000).

Rispetto a quanto sopra, tenuto conto delle recenti sanzioni introdotte dal legislatore, nei paragrafi che seguono si forniscono indicazioni operative per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza concernenti la pubblicazione della Relazione periodica di cognizione dei servizi pubblici locali, sia sul sito dell'ente affidante che su quello dell'ANAC.

1. Pubblicazione sul sito dell'Ente

La disciplina del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) non prevede specificamente una sottosezione di 1° o 20 livello dedicata alla Relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'art. 32 del Decreto Trasparenza prevede specificamente i seguenti obblighi:

"Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo"

Relativamente alla prassi che si è consolidata nel tempo in merito ai suddetti obblighi, occorre tenere conto delle indicazioni dell'ANAC, in quanto ente competente a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza (quale misura di prevenzione della corruzione); l'Autorità ha nel tempo codificato gli adempimenti informativi che devono essere assolti nell'ambito della sottosezione di 1° livello denominata "Servizi erogati", da prevedersi obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente". Nel 2024, con delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ad oggetto "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi", l'ANAC ha infatti fornito indicazioni specifiche circa i contenuti che devono caratterizzare la sottosezione di 1° livello "Servizi erogati" del portale "Amministrazione trasparente" di ogni singolo ente. Di seguito si riporta tabella contenuta nell'Allegato 10 alla delibera n. 495/2024 (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n-495-del-25-settembre-2024>), in cui sono riportati gli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Carta dei servizi e standard di qualità (Rif. Carta dei servizi e standard di qualità)	Tempestivo	Art. 32, c. 1, d. lgs. n. 33/2013
Costi contabilizzati dei servizi (Rif. Costi contabilizzati dei servizi)	Annuale	Art. 32, c. 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d. lgs. n. 33/2013
Risultati indagini sui servizi in rete (Rif. Risultati indagini sui servizi in rete)	Annuale	Art. 7, c. 3 d. lgs. n. 82/2005
Class action (Rif. Class action)	Tempestivo	Art. 1, c. 2, art. 4, c. 2 e 6, d. lgs. n. 198/2009
Servizi pubblici locali Al fine di supportare gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto, semplificarne e uniformarne i contenuti, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti: -Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, comma 3; -Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, comma 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Tali schemi, così come i successivi che saranno messi a disposizione, servono ad orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices Gli schemi sono disponibili al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p3	Tempestivo	D. lgs. n. 201/2022

Tabella ripresa dall'Allegato 10 alla delibera ANAC n. 495/2024

Rispetto a quanto contenuto nell'Allegato 10 alla delibera ANAC n. 495/2024, occorre precisare che gli schemi di pubblicazione previsti dal documento (intesi come articolazione delle informazioni minime da pubblicare) sono al momento facoltativi. Tuttavia, l'aspetto essenziale da cogliere relativamente a quanto contenuto nell'Allegato 10 riguarda l'indicazione che, nell'ambito della sottosezione di 1° livello "Servizi erogati", debbano essere riportati (in una ulteriore sotto-sottosezione di 2° livello dedicata ai servizi pubblici locali oppure direttamente nella sottosezione Servizi erogati), i link relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 201/2022, tra cui la Relazione periodica di ricognizione dell'andamento dei servizi pubblici locali.

2. Pubblicazione sul sito dell'Anac

Da inizio febbraio 2025, a seguito della messa a disposizione, da parte dell'ANAC, di specifico portale, la pubblicazione della Relazione annuale sull'andamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sul sito dell'Autorità, deve essere perfezionata direttamente dall'ente affidante, senza più la trasmissione del documento alla stessa ANAC. Per assolvere a tale adempimento, occorre in primo luogo accedere alla sezione dedicata sul sito dell'ANAC, attraverso il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p2>

Una volta aperta la suddetta pagina, occorre procedere tramite accesso riservato di cui è titolare il RUP designato dall'ente affidante e seguire le istruzioni dell'applicativo messo a disposizione dall'ANAC; di seguito riportiamo stralcio della pagina del sito dedicato dell'ANAC dove abbiamo evidenziato il link per accedere alla sezione riservata.

Accesso riservato agli Enti locali

Per trasmettere la documentazione sugli affidamenti prevista dal D.Lgs. n.201/2022, è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità e disporre del profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

- Per registrarsi ai servizi dell'Autorità, occorre seguire le istruzioni per la funzionalità di Registrazione nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#) oppure [essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica, eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature o CNS - Carta Nazionale dei Servizi](#) (Per avere ulteriori informazioni sull'identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito <https://identitadigitale.gov.it/>, per eIDAS consultare la [pagina dedicata](#), per CNS consultare la [pagina dedicata](#))
- Una volta registrati, è necessario richiedere il profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" e procedere con l'attivazione dello stesso. Le modalità operative sono descritte nel [Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti](#)

Completata la registrazione e l'attivazione del profilo di RUP attivato, sarà possibile accedere al [Servizio di trasmissione della documentazione degli affidamenti e delle relazioni annuali \(accesso riservato\)](#).

Per indicazioni più operative relativamente alla procedura di pubblicazione della Relazione di ricognizione sul sito dell'ANAC, rimandiamo alla nostra scheda di approfondimento n. 4/2025 consultabile al seguente link: https://www.neopa.it/wp-content/uploads/2025/04/Approfondimento_042025_Obblighi-trasparenza-SPL.pdf

3. Indicazioni operative per la pubblicazione della Relazione SPL 2025

Tenuto conto dell'entrata in vigore, a partire dal 3 gennaio 2026, delle disposizioni di cui alla L. 190/2025, che introducono specifiche sanzioni in caso di mancata pubblicazione (sul sito dell'ente affidante) della Relazione periodica di ricognizione dell'andamento dei servizi pubblici

locali, è opportuno che le singole amministrazioni prestino particolare attenzione agli adempimenti che seguono l'approvazione del documento.

Premesso che, in accordo con quanto indicato nell'Allegato 10 alla Delibera ANAC n. 495/2024, appare ragionevole che i provvedimenti afferenti la gestione dei servizi pubblici locali vengano pubblicati nella sottosezione di 1° livello “Servizi erogati” dell’Amministrazione trasparente, e ricordato tuttavia che tale indicazione discende da uno schema di pubblicazione al momento facoltativo, si ritiene opportuno che gli enti affidanti procedano ad assolvere agli obblighi di pubblicazione della Relazione 2025 di cognizione dei servizi pubblici secondo i seguenti passaggi:

1. Tempestiva pubblicazione sull’albo pretorio della delibera (consiliare o giuntale) di approvazione della relazione di cognizione dei servizi pubblici locali, comprensiva degli allegati



2. Nel corso del periodo di pubblicazione sull’albo pretorio della deliberazione di cui al punto precedente, abilitare (se non già previsto) la sottosezione di 1° livello “Servizi erogati” dell’Amministrazione trasparente, alla pubblicazione dei link per la consultazione permanente della Relazione periodica di cognizione dei servizi pubblici locali (unitamente alla relativa delibera di approvazione)



3. Entro la scadenza del termine di pubblicazione obbligatoria sull’albo pretorio della delibera di approvazione della relazione periodica di cognizione dei servizi pubblici locali, provvedere alla pubblicazione del link di consultazione permanente della relazione nella sottosezione di 1° livello “Servizi erogati” dell’Amministrazione trasparente, nonché alla pubblicazione della medesima sul sito dell’ANAC tramite il portale messo a disposizione dalla stessa Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica#p2>)